



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2423/DecA/49 DEL 15.10.2015

Oggetto: Calendario della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2015/2016.

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la Legge regionale del 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26).
- VISTO il Decreto del Presidente n. 37 del 14.3.2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale." e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24/10/1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 128, 128-bis, 129 e 130;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";
- VISTO il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;
- VISTO il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;
- VISTI il Regolamento (CE) n. 852/2004, il Regolamento (CE) n. 853/2004, il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il D. Lgs n. 193/2007 relativi al rispetto dei requisiti generali e speciali in materia d'igiene dei prodotti raccolti e/o allevati, per l'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi (mitili, vongole, ostriche, ecc.), echinodermi (ricci di mare), tunicati (ascidie) e gasteropodi marini vivi (patelle, murici, lumache di mare, ecc.) provenienti da zone di produzione classificate;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 174 del 29.05.2012 concernente modifiche e integrazioni al sopracitato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca del 31 ottobre 2008, n. 21573/797 che ai sensi dell'Allegato II, capo II del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha specificamente classificato zone di classe A, ai fini della raccolta dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), tutte le acque marino-costiere della Sardegna ad esclusione delle aree portuali e delle zone dove sono presenti fonti di contaminazione quali foci dei fiumi, scarichi di altri corsi d'acqua, scarichi industriali, scarichi di fogne urbane, entro un raggio di 500 metri dalla foce o dal punto di immissione dello scarico;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2764/DecA/118 del 29.10.2009 "modifiche e integrazioni Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 346/DecA/10 del 04.02.2010 "Disciplina della pesca subacquea nel mare territoriale della Sardegna. Modifica art. 7 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna". Estensione del numero massimo di autorizzazioni a 189. Riapertura dei termini di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

nell'AMP "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" (Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009)";

- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 325/DecA/19 del 26 marzo 2014 recante tra l'altro l'approvazione del modello di "Giornale di pesca del riccio di mare" con la relativa cartografia e codifica delle aree di pesca che è stato adottato a partire dalla stagione di prelievo 2014/2015;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1553/DecA/40 DEL 28 ottobre 2014 recante "calendario della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2014/2015", così come modificato dal Decreto n.648/DecA/13 del 1 aprile 2015;
- RITENUTO di dover emanare la disciplina di regolamentazione della pesca del riccio di mare per la stagione 2015/2016;
- RITENUTO sulla base del principio di precauzione e in considerazione della forte sofferenza della risorsa riccio di mare in molte aree del mare territoriale, così come emerge dalle evidenze scientifiche e dalle osservazioni riportate dagli stessi pescatori professionali subacquei, di dover prevedere delle misure gestionali volte a salvaguardare la risorsa, limitando lo sforzo di prelievo e, in particolare, limitando la durata della stagione di pesca e l'orario consentito per il prelievo e per lo sbarco del riccio di mare da parte sia dei pescatori marittimi professionali che dei pescatori professionali subacquei e introducendo una limitazione dei giorni di pesca consentiti per i pescatori sportivi e ricreativi;
- CONSIDERATA al fine di migliorare la gestione della risorsa, la necessità di confermare il monitoraggio dell'attività di prelievo da parte dei pescatori professionisti attraverso la raccolta e la rielaborazione dei dati di prelievo contenuti nel giornale di pesca del riccio di mare adottato con decreto assessoriale n. 325/DecA/19 del 26 marzo 2014, da compilare da parte dei pescatori marittimi professionali e dai pescatori professionali subacquei;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- CONSIDERATO** che il numero di autorizzazioni alla pesca professionale subacquea è contingentato e che è pertanto necessario verificare l'effettivo utilizzo delle autorizzazioni alla pesca professionale subacquea da parte dei titolari;
- RITENUTO** opportuno confermare pertanto le misure deterrenti in caso di mancata compilazione e invio dei dati di prelievo contenuti nel giornale di pesca del riccio di mare;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire, inoltre, il rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto, con particolare riferimento al quantitativo massimo giornaliero prelevabile, alla taglia minima prevista, al periodo di pesca consentito e alle disposizioni in merito al giornale di pesca del riccio di mare;
- SENTITO** il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca (di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito con il Decreto del Presidente n. 94 del 12.08.2015), nella seduta del 13 ottobre 2015

DECRETA

- ART. 1**
1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita:
- a) ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione mediante il seguente attrezzo da pesca, unicamente se autorizzato in licenza ai sensi di legge: "asta e specchio per ricci" (tradizionalmente chiamato "cannuga"), anche con l'ausilio del coppo;
 - b) ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

c) ai soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in apnea - senza l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione – e solo manualmente.

- ART. 2 1. È vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione - tali attrezzi non possono essere utilizzati né detenuti a bordo - o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.
- ART. 3 1. La taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, deve essere immediatamente rigettato in mare.
2. È vietata la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente articolo.
- ART. 4 1. Il pescatore professionale subacqueo, se accompagnato da assistente a bordo dell'imbarcazione, può raccogliere giornalmente esemplari per 6 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) equivalenti, per due unità lavorative, a circa 3000 esemplari. Se il pescatore professionista non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente esemplari per 3 ceste pari a circa 1500 ricci.
2. Il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo professionale, di cui al comma 1.
3. Il pescatore sportivo o ricreativo può raccogliere esemplari solamente nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e festivi durante il periodo consentito dal calendario ed esclusivamente per consumo personale. Il numero massimo è di 50 ricci al giorno.
- ART. 5 1. Le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere osservate anche all'interno delle Aree Marine Protette, delle aree SIC e delle ZPS, fermo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

restando il rispetto delle ulteriori limitazioni contenute nei relativi regolamenti e/o piani di gestione.

- ART. 6
1. Nell'esercizio dell'attività di prelievo del riccio di mare, i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria e di tracciabilità sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.
 2. Nello svolgimento dell'attività di prelievo del riccio di mare i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali assicurano il rispetto dell'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
- ART. 7
1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2015/2016 è consentita dal 1 novembre 2015 al 10 aprile 2016.
 2. Non sono consentite deroghe alla data di chiusura del periodo di pesca di cui al comma 1, se non per eventi eccezionali.
 3. Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e le operazioni di sbarco sono consentite esclusivamente dall'alba sino alle ore 15.00 di ogni giorno.
 4. La detenzione, il trasporto e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) di cui al precedente comma 1 e dei relativi prodotti derivati freschi è consentita sino alla data del 12 aprile 2016, fatta salva la data di scadenza del singolo prodotto fresco e/o derivato.
- ART. 8
1. Al pescatore subacqueo professionale e marittimo professionale che svolga l'attività di pesca del riccio di mare è fatto obbligo:
 - a) di compilare giornalmente in tutte le sue parti immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca o di sbarco e tenere a disposizione degli organi di vigilanza il giornale di pesca del riccio di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

mare di cui al modello allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 325/DecA/19 del 26 marzo 2014 (Allegato A).

- b) di ritirare, prima dell'inizio dell'attività di pesca del riccio di mare, il giornale di pesca del riccio di mare presso il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o presso gli uffici dell'Agenzia regionale Laore Sardegna di competenza, come specificato nella tabella allegata al presente decreto (Allegato A) per farne parte integrante.
- c) di restituire il giornale di pesca del riccio di mare al Servizio Pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale via Pessagno 4, 09126 Cagliari, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca del riccio di mare anche per il tramite degli uffici dell'Agenzia regionale Laore Sardegna di cui all'Allegato A.

2. Una copia del giornale di pesca del riccio di mare, relativa a ciascun mese di prelievo, deve essere trasmessa entro la fine del mese di febbraio al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale) via fax (al numero 0706062516) o via posta elettronica certificata (all'indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it) e per conoscenza via fax all'Autorità Marittima di competenza (per la Direzione marittima di Cagliari al numero 070 60517218 e per quella di Olbia al numero 0789 27737) o via mail (dm.cagliari@pec.mit.gov.it o cagliari@guardiacostiera.it - dm.olbia@pec.mit.gov.it o olbia@guardiacostiera.it).

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo integrano le ulteriori disposizioni di legge vigenti.

ART. 9

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

2. La reiterata violazione delle disposizioni di cui all'art.3 (in merito alla taglia minima di cattura), all'art. 4 comma 1 (in merito ai quantitativi massimi prelevabili), all'art. 7 comma 1 (in merito al periodo di pesca consentito) e comma 3 (in merito all'orario consentito di prelievo e di sbarco), comporta la revoca dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale.

3. Il mancato rispetto di quanto prescritto all'art. 8 comma 1 (in merito all'obbligo di compilazione giornaliera, di ritiro e di restituzione del giornale di pesca del riccio di mare) nel caso in cui la violazione riguardi l'intera stagione di prelievo comporta la revoca dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale.

4. Le Autorità preposte vigilano affinché siano osservate le disposizioni contenute nel presente decreto.

ART.10 1. L'Amministrazione regionale, in coordinamento con le altre Autorità pubbliche preposte al controllo, svolge compiti di controllo, amministrativo e *in loco*, al fine di assicurare che siano rispettate le disposizioni del presente Decreto.

Del presente decreto viene dato avviso sui principali quotidiani regionali.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

L'Assessore

Elisabetta Falchi